

Investimenti e Sviluppo S.p.A.

Sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3
Capitale sociale Euro 12.948.913,74 interamente versato
Registro delle imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 00723010153
Sito internet: www.investmentiesviluppo.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il Consiglio di Amministrazione di **Investimenti e Sviluppo S.p.A.** (“**IES**” o la “**Società**”), con avviso pubblicato in data 8 agosto 2014 sul sito della Società all'indirizzo www.investmentiesviluppo.it e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, ha convocato i signori Azionisti in **Assemblea straordinaria** presso la sede sociale in Milano, via Vittorio Locchi n. 3 per il giorno 8 settembre 2014, alle ore 15:00 in unica convocazione.

La presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta in conformità all'art. 72 del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera 11971/1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'art. 18 dello Statuto sociale, in cui sono descritte le competenze dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale al Consiglio è affidata la gestione degli affari della Società. Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea. L'art. 18 dello Statuto descrive altresì le ulteriori competenze dell'organo amministrativo.

La proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea è quella di implementare le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'introduzione della previsione di cui all'art. 2446, comma 3, Cod. Civ.

L'art. 2446, avente ad oggetto la riduzione del capitale per perdite, prevede che “*Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.*”

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che “*Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione.*”

Essendo le azioni Moviemax Media Group S.p.A. prive di valore nominale, l'introduzione della previsione di cui all'art. 2446, comma 3, Cod. Civ. consentirebbe all'organo amministrativo di attuare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446 cod.civ.

Qualora l'Assemblea dei Soci approvasse la proposta di deliberazione, occorrerà conseguentemente modificare il testo dell'art. 18 dello Statuto sociale come di seguito indicato:

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
Articolo 18	Articolo 18
<p>Al Consiglio è affidata la gestione degli affari della Società.</p> <p>Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.</p> <p>E' attribuita al consiglio di amministrazione, in via non esclusiva, la competenza per l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505-bis Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione di obbligazioni non convertibili, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza assembleare.</p> <p>Gli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e forniscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, le informazioni richieste dal quinto comma dell'art. 2381 codice civile.</p>	<p>Al Consiglio è affidata la gestione degli affari della Società.</p> <p>Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.</p> <p>E' attribuita al consiglio di amministrazione, in via non esclusiva, la competenza per l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505-bis Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le deliberazioni di riduzione del capitale sociale per perdite di cui all'art. 2446, comma 3 del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione di obbligazioni non convertibili, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza assembleare.</p> <p>Gli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e forniscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, le informazioni richieste dal quinto comma dell'art. 2381 codice civile.</p>

Le predette modifiche dell'art. 18 dello Statuto sociale non integrano la fattispecie prevista per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, in caso di approvazione, non spetta agli Azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,
in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne l'argomento di cui al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., considerata la relazione del Consiglio di Amministrazione della Società,

delibera

1. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad assumere le deliberazioni di riduzione del capitale sociale per perdite di cui all'art. 2446, comma 3 del Codice Civile;*
2. *di modificare, conseguentemente, l'articolo 18 dello Statuto Sociale come segue:*

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
Articolo 18	Articolo 18
<p>Al Consiglio è affidata la gestione degli affari della Società.</p> <p>Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.</p> <p>E' attribuita al consiglio di amministrazione, in via non esclusiva, la competenza per l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505-bis Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione di obbligazioni non convertibili, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza assembleare.</p> <p>Gli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e forniscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, le informazioni richieste dal quinto comma dell'art. 2381 codice civile.</p>	<p>Al Consiglio è affidata la gestione degli affari della Società.</p> <p>Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.</p> <p>E' attribuita al consiglio di amministrazione, in via non esclusiva, la competenza per l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505-bis Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le deliberazioni di riduzione del capitale sociale per perdite di cui all'art. 2446, comma 3 del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione di obbligazioni non convertibili, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza assembleare.</p> <p>Gli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e forniscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, le informazioni richieste dal quinto comma dell'art. 2381 codice civile.</p>

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri per compiere ogni atto necessario od opportuno a dare esecuzione alla presente delibera e per i relativi adempimenti e comunicazioni; al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, disgiuntamente la specifica autorizzazione ad apportare al testo della stessa e dello Statuto le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente necessarie o suggerite dalle competenti Autorità anche per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Milano, 8 agosto 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Tempofosco